

**Regolamento didattico - parte normativa**  
**del Corso di Laurea Magistrale in**  
**DIRITTI DELL'UOMO ED ETICA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**(HUMAN RIGHTS AND THE ETHICS OF INTERNATIONAL COOPERATION)**

**Classe LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo**

**Emanato con DR Rep. n. 459/2017**

**Prot. n 94841/1/3 del 30.08.2017**

**Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio**

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo purché con un minimo di crediti (10 CFU) in una delle seguenti aree:

- giuridica,
- politologica,
- storica o storico-geografica,
- economica,
- linguistico-letteraria,

unitamente ad una adeguata conoscenza di una lingua dell'Unione Europea ovvero capacità di leggere e comprendere un testo, capacità di esprimersi.

L'adeguatezza della preparazione dello studente sarà verificata in base a colloquio.

Tale colloquio potrà avvenire anche a distanza, in modalità telematica.

**Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio.**

Il piano didattico del Corso non prevede l'articolazione in curricula.

**Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

L'impianto del corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa, articolata in funzione degli obiettivi specifici del corso, come riportato nel **piano didattico dei singoli anni accademici**, è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore circa per le lezioni frontali e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in altra lingua, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

**Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza.

Non sono previste propedeuticità. Si consiglia, tuttavia, il superamento degli esami proposti nel primo anno del corso degli studi prima di seguire gli insegnamenti offerti nel secondo anno.

**Art. 5 Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma dell'insegnamento.

#### **Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo (insegnamenti, seminari, laboratori).

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto

#### **Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 CFU, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

Lo studente può chiedere, con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, l'autorizzazione allo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

Il Corso di studio, prevede lo svolgimento, con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, del tirocinio formativo o di orientamento finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

## **Art. 11 Esami soprannumerari**

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il massimo di 20 CFU.

## **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

### **12.1 La prova finale**

La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi, scritta sotto la supervisione di un relatore, in cui il candidato affronta in modo originale tematiche di ricerca attinenti il percorso formativo proposto nel corso di laurea. La prova dovrà consentire di valutare l'acquisita padronanza degli strumenti metodologici e teorici assimilati durante il corso degli studi. La tesi può includere riflessioni sull'attività di tirocinio svolta.

È possibile redigere e discutere la tesi in lingua straniera, previo accordo con il relatore. Il candidato deve in ogni caso produrre un articolato riassunto in lingua italiana o inglese.

### **12.2 I compiti del candidato**

Entro i termini stabiliti dal calendario didattico del Dipartimento di afferenza amministrativa, pubblicato sul sito web del corso di laurea alla pagina <http://ls-dueci.unibg.it/it/come-fare/laurearsi> e secondo le modalità pubblicate alla pagina <http://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/segreteria-studenti/prove-finali> il candidato deve presentare la domanda di assegnazione di tesi di laurea, indicare il docente relatore e l'eventuale correlatore. La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore, va vistata dal relatore e deve essere presentata presso la Segreteria Studenti secondo le scadenze definite nel Calendario didattico del Dipartimento di afferenza amministrativa e pubblicato alla pagina <http://ls-dueci.unibg.it/it/come-fare/laurearsi>.

### **12.3. I referenti delle prove finali**

Il relatore delle prove finali deve essere un titolare di insegnamento o di un modulo di insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Bergamo. Può essere relatore anche ogni docente fuori ruolo dell'Università degli Studi di Bergamo, purché tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati dal Dipartimento. Nel caso in cui l'argomento della tesi riguardi il contenuto di uno stage il relatore deve essere il docente di riferimento del tirocinio.

Nel caso un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l'impegno fino a un anno solare dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo dell'elaborato finale/tesi, di seguirne la fase preparatoria, la elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

Per le prove finali di laurea magistrale il relatore può proporre, la nomina di un secondo studioso da lui indicato (il "correlatore") particolarmente esperto sull'argomento trattato. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e fornirà le sue osservazioni alla Commissione prima della formulazione del voto. Il correlatore può anche non appartenere all'ambito universitario e può essere di qualsiasi cittadinanza. Ove in possesso dei requisiti formali per la nomina a cultore della materia di cui all'art. 13 comma 1, il correlatore può essere incluso nella Commissione di laurea, altrimenti si limiterà a fornire le sue osservazioni sulla tesi e non parteciperà alla formulazione del voto.

### **12.4 La Commissione giudicatrice della prova finale**

La Commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento al quale afferisce amministrativamente il corso di laurea. Non possono essere nominati membri della commissione docenti in collocamento a riposo, aspettativa o congedo o altri motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Corso di Studi o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

La Commissione, composta da non meno di cinque membri, è costituita in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori titolari di insegnamenti sul corso di laurea. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Possono inoltre far parte della Commissione anche professori di altri consigli di corso di studi, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento sede amministrativa onde consentire l'immediata sostituzione. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia titolare di un insegnamento ufficiale del corso di laurea. Gli altri componenti della commissione possono farsi sostituire da docenti titolari di insegnamenti ufficiali del corso di laurea, a prescindere dal ruolo. In attesa dell'accettazione da parte dei sostituti restano come membri della commissione i docenti inizialmente nominati.

Il Presidente è tenuto a segnalare al Direttore del Dipartimento sede amministrativa, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

### **12.5 La valutazione**

Il "punteggio di base" per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5). Nel calcolo della media ponderata per la determinazione del "punteggio base" per la prova finale di laurea si tiene esclusivamente conto dei voti conseguiti dallo studente durante il corso di laurea magistrale.

Del tutto eccezionalmente e solo nel caso in cui lo studente abbia sostenuto degli esami per colmare debiti formativi ai fini dell'ammissione al Corso di laurea, anche le votazioni conseguite all'esito di questi soli esami concorrono al calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per il conseguimento della laurea magistrale.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 CFU, purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso.

Per ogni studente la Segreteria studenti fornirà alla Commissione: il punteggio di base; l'indicazione del titolo dell'elaborato finale; una copia del sunto dell'elaborato finale; il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero) e le relative votazioni.

Per la valutazione della prova finale di laurea la Commissione potrà disporre di un massimo di 9 punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione che tale punteggio sia cento centodecimi.

Per un numero di punti superiore a 6, il relatore dovrà far pervenire alla Segreteria Studenti, almeno una settimana prima della discussione, una lettera circostanziata (da allegarsi al verbale) indirizzata al Presidente della Commissione che illustri i particolari pregi della tesi. La lettera potrà essere presentata tramite e-mail, o in forma cartacea; in quest'ultimo caso la segreteria comproverà con timbro e data l'avvenuta presentazione. La Segreteria provvederà inoltre a recapitare copia di tale lettera a tutti i membri ufficiali della Commissione.

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode. In via di progressiva ulteriore gradazione per la laurea specialistica/magistrale la Commissione all'unanimità può conferire la dignità di stampa, su richiesta del relatore, per tesi particolarmente meritevoli di pubblicazione.

### **Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti di Giurisprudenza in data 30/05/2017 ha espresso, per quanto di ragione, parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

IL RETTORE

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini